



Il Difensore Civico

Decisione n. 9 del 20/03/2016

OGGETTO: Signori (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza acquisita in data **1 febbraio 2017** al protocollo di questo Ufficio n. **72**, con la quale i **Signori** (OMISSIS) hanno richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso tacito opposto dal **Comune di** (OMISSIS) relativamente alla richiesta volta ad ottenere la documentazione (verbali ed atti connessi) concernente i sopralluoghi, gli accertamenti e le sanzioni eventualmente irrogate dalla Polizia Municipale a carico di (OMISSIS);

VISTA la nota, prot. n. 83 AC del 02/02/2017 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, è stato richiesto al **Comune di** (OMISSIS), di fornire entro 20 giorni le ragioni ostantive all'accoglimento della richiesta d'accesso;

PRESO ATTO che la predetta Amministrazione con pec del 06/03/2017 (acquisita al protocollo di questo Ufficio n. 210 del 07/03/2017) ha comunicato ben oltre il termine assegnato e solo a seguito di sollecito telefonico da parte di questo Ufficio che il Servizio di Polizia Locale è gestito dalla Unione di Comuni (OMISSIS);

CONSIDERATO CHE, a parte ogni valutazione di merito sull'obbligo dell'Amministrazione Comunale di inoltrare la richiesta al competente Ufficio, si è ritenuto opportuno, al fine di emettere una ponderata decisione, di interpellare direttamente la Polizia locale della predetta Unione di Comuni al fine di acquisire le ragioni ostantive all'accoglimento della richiesta di accesso;

PRESO ATTO che la predetta Amministrazione con nota **prot. 553/2017 del 17/03/2017** acquisita da questo ufficio al **prot. n. 255 del 18 marzo 2017**, ha comunicato di aver fornito agli interessati, per il tramite del loro legale, tutte le informazioni oggetto della richiesta di accesso;

RITENUTO, pertanto, che nel caso di specie è assolutamente chiaro che l'esame nel merito della richiesta non potrebbe arrecare alcun vantaggio agli istanti atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per i medesimi, una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso



Il Difensore Civico

DECIDE

1. La richiesta di riesame presentata dai Signori (OMISSIS) avverso il rifiuto opposto dall'Unione dei Comuni (OMISSIS) è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica ed è, pertanto, archiviata.
2. La presente decisione è comunicata ai ricorrenti e all'Unione dei Comuni (OMISSIS).

Il Difensore civico regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.